

FAQ scuole

1. Cosa deve controllare ogni mattina la famiglia prima di portare l'alunno/a a scuola?

Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l'alunno/a non abbia altri sintomi sospetti Covid. In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l'alunno/a a scuola, contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

2. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa?

L'alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Se ritenuto necessario il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo o fare la prescrizione attraverso la quale il soggetto può recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all'elenco disponibile a questa pagina <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>

3. Cosa deve fare la scuola in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola?

Nel caso in cui l'alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all'interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori.

Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell'allontanamento dell'alunno/a.

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.

4. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid?

Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

Se ritenuto necessario il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo o fare la prescrizione attraverso la quale il soggetto può recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all'elenco disponibile a questa pagina <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>

5. Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.

NOTA BENE

Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione e la scuola non deve segnalarli sul portale ATS.

6. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid?

- **L'alunno/a positivo** al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno **7 o 10 giorni** dal riscontro della positività in base alle regole descritte in tabella:

Aggiornamento 7.02.2022

Tabella 1. Regole isolamento casi Covid 19

Categoria caso Covid 19	Durata minima isolamento dal tampone positivo
1. Non vaccinato 2. Vaccinato con una sola dose 3. Vaccinato con ciclo primario completato da più di 120 giorni	10 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo
4. Vaccinato con ciclo primario completato da meno di 120 giorni 5. Vaccinato con booster	7 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo

Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al seguente link

L'esito negativo del tampone conclude l'isolamento. In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 21 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi.

Per il rientro a scuola è necessario esibire o l'attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o il referto dell'esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare, eseguito con le tempistiche indicate in tabella 1, unito all'attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS e da evidenza dello status vaccinale ove necessario.

- **L'operatore positivo** al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno **7 o 10 giorni** dal riscontro della positività in base alle regole descritte in tabella 1

Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al seguente link <https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi>

Se il tampone risulta ancora positivo, il test può essere ripetuto, indicativamente dopo 7 giorni. La riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.

Per il rientro a scuola l'operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l'esito negativo del tampone.

7. Come vanno identificati e gestiti i contatti scolastici?

Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 ha aggiornato la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Si precisa che ai fini del calcolo dei casi positivi in ambito scolastico non è considerato il personale educativo e scolastico.

Di seguito lo schema sinottico delle modalità attuative:

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
Nido/servizi educativi per l'infanzia				
<p>Fino a 4 casi tra gli alunni</p> <p>(Durante il periodo di sorveglianza e comunque non oltre il 5° giorno dall'accertamento del primo caso positivo.</p> <p>Es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - attività didattica in presenza - segnalazione sul portale scuola al primo caso accertato - caricamento contatti alunni escluso il personale (della scuola ed esterno) - scaricano informativa massiva per la classe e la consegnano ai contatti - consegna l'informativa massiva anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire - la scuola conteggia il numero di nuovi casi che insorgono tra gli alunni nella classe fino a 4 nei cinque giorni successivi all'accertamento del primo 	<p>- tramite il portale scuola è messa a disposizione l'informativa in automatico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ricevono l'informativa dalla scuola senza interrompere la frequenza - se hanno sintomi fanno un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione); in caso di esito positivo del tampone autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato in laboratorio/farmacia/ecc. abilitato - in assenza di sintomi NON è prevista l'esecuzione del tampone 	<p>Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74</p>
<p>5 o più casi tra gli alunni</p> <p>(Entro cinque giorni dal dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno</p>	<p>- La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il codice fiscale del 5° caso positivo, indicando la data del tampone positivo e la data dell'ultimo giorno di</p>	<p>Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione</p>	<p>- ricevono il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento di quarantena si può</p>	<p>Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,</p>

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
<p>dall'accertamento del primo caso positivo.</p> <p>Es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio)</p>	<p>frequenza del 5° caso positivo</p> <p>- Effettua una nuova segnalazione solo nel caso siano presenti ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione</p> <p>- Sospende le attività in presenza per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso accertato</p>		<p>accedere a fare 1 test a fine quarantena)</p> <p>- i soggetti che:</p> <p>> abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni</p> <p>> siano guariti da meno di 120 giorni</p> <p>> hanno effettuato la dose di richiamo</p> <p>> hanno esenzione da vaccinazione</p> <p>> siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza</p> <p>- se prevista, terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola</p>	<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74</p>
Primarie				
<p>Fino a 4 casi tra gli alunni</p> <p>(Durante il periodo di sorveglianza e comunque non oltre il 5° giorno dall'accertamento del primo caso positivo.</p> <p>Es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio)</p>	<p>- attività didattica in presenza</p> <p>- segnalazione sul portale scuola, al primo caso accertato</p> <p>- caricamento contatti alunni escluso il personale (della scuola ed esterno)</p> <p>- scaricano informativa massiva per la classe e</p>	<p>- tramite il portale scuola è messa a disposizione l'informativa in automatico</p>	<p>- ricevono l'informativa dalla scuola senza interrompere la frequenza</p> <p>Utilizzano di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2</p> <p>- se hanno sintomi fanno un tampone molecolare o antigenico anche autosomministrato (in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato</p>	<p>Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74</p>

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
	<p>la consegnano ai contatti</p> <p>- consegna l' informativa massiva anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire</p> <p>- la scuola conteggia il numero di nuovi casi che insorgono tra gli alunni nella classe fino a 4 nei cinque giorni successivi all'accertamento del primo</p>		<p>tramite autocertificazione); in caso di esito positivo del tampone autosomministrato lo stesso deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato in laboratorio/farmacia/ecc. abilitato</p> <p>- in assenza di sintomi NON è prevista l'esecuzione del tampone</p>	
<p>5 o più casi tra gli alunni</p> <p>(Entro cinque giorni dal dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno dall'accertamento del primo caso positivo.</p> <p>Es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio)</p>	<p>La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il codice fiscale del 5° caso positivo, indicando la data del tampone positivo e la data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso positivo</p> <p>- Effettua una nuova segnalazione solo nel caso siano presenti ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione</p> <p>- attivazione DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata</p>	<p>Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione</p>	<p>- ricevano il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione</p> <p>(con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena)</p> <p>- i soggetti che:</p> <p>> abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni</p> <p>> siano guariti da meno di 120 giorni</p> <p>> hanno effettuato la dose di richiamo</p> <p>> hanno esenzione da vaccinazione</p> <p>> siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza</p>	<p>Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74</p>

Aggiornamento 7.02.2022

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
	somministrata la dose di richiamo		- se prevista, terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola	
Secondarie				
1 caso tra gli alunni	<ul style="list-style-type: none"> - attività didattica in presenza - caricamento contatti alunni escluso il personale (della scuola ed esterno) - scaricano informativa massiva per la classe e la consegnano ai contatti - consegna l'informativa massiva anche al personale scolastico della classe per le misure di precauzione da seguire 	- tramite il portale scuola è messa a disposizione l'informativa in automatico	Utilizzano dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 - in assenza di sintomi NON è prevista l'esecuzione del tampone	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
2 o più casi tra gli alunni (Entro cinque giorni dall'accertamento del primo caso es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio)	La scuola richiama la segnalazione già fatta e la integra con il codice fiscale del 2° caso positivo, indicando la data del tampone positivo e la data dell'ultimo giorno di frequenza del 2° caso positivo - attivazione DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 2 caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo	Tramite il portale scuola ATS invia provvedimenti nominali dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione	- ricevono il provvedimento nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione (con provvedimento di quarantena si può accedere a fare 1 test a fine quarantena) - i soggetti che: > abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni	Per il personale scolastico è prevista l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
	vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo		<p>> siano guariti da meno di 120 giorni</p> <p>> hanno effettuato la dose di richiamo</p> <p>> hanno esenzione da vaccinazione</p> <p>> siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, continuano l'attività scolastica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma autosorveglianza</p> <p>- se prevista, terminano quarantena con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuarsi come da indicazioni presenti sul provvedimento e rientrano a scuola</p>	

NB si ricorda che:

- Il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto);
- Il booster (terza dose) si considera valido dal giorno della somministrazione;
- Per i contatti scolastici le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- Per i casi in comunità il contatto, anche ai fini delle disposizioni contenute nella presente sinossi, è considerato tale solo se avvenuto entro le 48 ore antecedenti il test positivo o l'insorgenza dei sintomi;
- i tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi; il tampone rapido in autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della quarantena, è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza, i tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere confermato da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es. farmacie, ASST etc etc);
- Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone (sia autosomministrati sia erogati da altri) al di fuori delle condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandato sia eseguito il tampone in soggetti in quarantena asintomatici se non al 5° giorno per garantire il termine della quarantena stessa;
- Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento ATS;

Aggiornamento 7.02.2022

- Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena, oppure a 14 giorni anche senza effettuazione del tampone;
- Nel caso di contatto tra conviventi nella stessa abitazione che garantiscono l'isolamento dal soggetto positivo, la quarantena del contatto termina in relazione a quanto previsto dalla faq 9; al termine della quarantena e con test negativo può essere ripresa la presenza, anche nella scuola dell'infanzia;
- I provvedimenti sanitari rivolti al setting scolastico sono sospesi e ridefiniti partendo dai nuovi casi con tampone positivo dalla vigenza del decreto legge (5 febbraio).

CICLO TRANSITORIO

- verificato che i provvedimenti emessi fino al 4 febbraio prevedono fino ad un massimo di uno/due casi per classe nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie, sono dal 5 febbraio automaticamente annullati i provvedimenti sanitari emessi precedentemente (compreso testing T0 T5), ferma restando la valutazione specifica di casi particolari che rientrano nel nuovo assetto di regole (se i provvedimenti di quarantena sono annullati non è prevista l'effettuazione di tampone per il rientro);
- per le scuole secondarie con almeno 2 casi la quarantena è rimodulata da 10 a 5 giorni, e qualora uno dei due casi fosse un docente/operatore scolastico i provvedimenti sono annullati;
- il rientro dalla quarantena se confermata, anche rimodulata come sopra, prevede l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi tamponi autosomministrati).
- Si precisa che le ATS non emetteranno provvedimenti di revoca essendo il decreto legge attuativo, le scuole applicano direttamente le nuove indicazioni fermo restando la loro autonomia organizzativa.

Al seguente link FAQ Ministero dell'Istruzione

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>

Per gli alunni in quarantena il tampone potrà essere effettuato gratuitamente, con l'attestazione di ATS, recandosi in una Farmacia aperta al pubblico: <https://www.farmacia-aperta.eu/> o presso il proprio Pediatra o Medico curante.

In calce sono consultabili le flow chart di sintesi della gestione contatti nelle varie tipologie di scuole, tenuto conto che le nuove indicazioni si applicano agli alunni che siano stati esposti ad almeno uno dei soggetti risultati positivi al Covid-19.

8. Cosa deve fare un alunno/operatore in auto-sorveglianza?

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, tranne che per i minori di 6 anni, per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in autosomministrazione, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante.

9. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell'ambito scolastico (es: in famiglia)?

I contatti che avvengono in ambito extra-scolastico seguono le indicazioni della circolare del Ministero della

Aggiornamento 7.02.2022

Salute n.9498 del 04/02/2022, come sintetizzato nella tabella 2.

Tabella 2. Regole quarantena contatti stretti extra-scolastici

Categoria contatto stretto	Durata minima quarantena dall'ultimo contatto
1. Non vaccinato 2. Vaccinato con ciclo non completato 3. Ciclo vaccinale primario completato da <14 giorni o > 120 giorni 4. Guarito > 120 giorni	5 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo o 14 giorni in assenza test
5. Vaccinato con booster 6. Vaccinato con ciclo primario completato < 120 giorni 7. Guarito < 120 giorni 8. Guarito dopo ciclo vaccinale primario completato	No quarantena. Auto-sorveglianza per 5 giorni e utilizzo di FFP2 per 10 giorni. Test solo in caso di sintomi

La famiglia dell'alunno deve darne tempestiva comunicazione alla scuola. Il contatto stretto deve osservare la quarantena domiciliare con le modalità indicate nel relativo provvedimento inviato da ATS.

Per gli alunni/operatori in quarantena extrascolastica il rientro a scuola potrà avvenire presentando il referto dell'esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare, oppure a 14 giorni anche senza effettuazione del tampone.

I compagni di classe e gli altri operatori della scuola non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno continuare la frequenza scolastica.

10. Cosa deve fare la famiglia se l'alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al Covid?

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l'alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

11. Alunni fragili

Si ricorda che in presenza di alunni fragili è necessario un raccordo con il Pediatra di Famiglia o Medico curante che potrà fornire specifiche indicazioni.

Flow chart gestione contatti in ambito scolastico

Figura 1. Nido/Infanzia fino a 4 casi in alunni




Figura 2. Nido/Infanzia con 5 o più casi in alunni




Figura 3. Scuola primaria fino a 4 casi in alunni




Figura 4. Scuola primaria con 5 o più casi in alunni




Figura 5. Scuola secondaria con 1 caso in alunno





Figura 6. Scuola secondaria con 2 o più casi in alunni



§Cosa si intende per ciclo vaccinale primario completato?

Per ciclo vaccinale primario completato da più di 14 giorni si intende:

- 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca
- Una dose di Janssen
- Una dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi
- Una dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle scuole mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19